



CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SERVIZIO

**D2.01 SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
PROGRAMMAZIONE DELLE OO.PP., GESTIONE E MANUTENZIONE DEL DEMANIO
STRADALE E PROTEZIONE CIVILE**

ORDINANZA NUM. GENERALE N. 139 DEL 26/03/2026

Numero di Servizio 81 / 2026

OGGETTO: SECONDA PROROGA DELL'ORDINANZA NUMERO GENERALE 162 DELL'08/04/2025 E NUMERO DI SERVIZIO 30/2025 PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE, CON L'APERTURA TEMPORANEA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE DELLA NUOVA SEDE STRADALE DELLA S.P. N° 102/II, PER LA LUNGHEZZA DI ML. 850,00 CIRCA, RICADENTE ALL'ESTERNO DEL CENTRO ABITATO DEL COMUNE DI PATERNO', E CONSEGUENTE CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE DEL TRATTO DELLA S.P. N° 102/II, COMPRESO TRA L'INTERSEZIONE CON LA S.S. N° 192, PROGRESSIVA KM. 0+000 E L'INTERSEZIONE CON LA NUOVA SEDE STRADALE DELLA S.P. N° 102/II, PROGRESSIVA KM. 0+320 CIRCA, CON DECORRENZA DALL'01/04/2026 E FINO A TEMPO INDETERMINATO.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- Il D. Lgs. n° 285 del 30/04/1992, Codice della Strada e s. m. i..
- Il D.P.R. n° 495 del 16/12/1992, Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e s.m.i..
- Il T. U. delle Leggi sull'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e s.m.i..
- L'articolo n° 51 dello Statuto dell'Ente.
- L'articolo n° 28 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente.
- L'Ordinanza Numero Generale 162 dell'08/04/2025 e Numero di Servizio 30/2025.
- L'Ordinanza Numero Generale 6 del 12/01/2026 e Numero di Servizio 6/2026 di Proroga dell'Ordinanza Numero Generale 162 dell'08/04/2025 e Numero di Servizio 30/2025.

PREMESSO che:

- Con istanza dell'11/12/2025, protocollo n° RFI-VDO.DIN.DISC.PSC\PEC\P\2025\0000546, acquisita al protocollo generale dell'Ente n° 75406 dell'11/12/2025, l'Ing. Maurizio Infantino, nella qualità di Responsabile della Vice Direzione Generale Operation - Direzione Investimenti - Direzione Investimenti Area Sicilia e Calabria - Progetti Sicilia Centrale della R.F.I., Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con sede in Roma, alla Piazza della Croce Rossa n° 1, al fine dell'esecuzione dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Palermo-Catania, nella tratta Bicocca-Catenanuova, ha richiesto l'emissione di Ordinanza di Proroga dell'Ordinanza Numero Generale 162 dell'08/04/2025 e Numero di Servizio 30/2025, emessa ai sensi dell'articolo n° 5 comma 3 e nel rispetto dell'articolo n° 6 comma 4 lettera a) del D. Lgs n° 285/1992, Codice della Strada, per la regolamentazione del traffico veicolare e pedonale, con l'apertura temporanea al transito veicolare e pedonale della nuova sede stradale della S.P. n° 102/II, per la lunghezza di ml. 850,00 circa, ricadente all'esterno del centro abitato del Comune di Paternò, con conseguente chiusura al transito veicolare e pedonale del tratto della S.P. n° 102/II, compreso tra l'intersezione con la S.S. n° 192, progressiva Km. 0+000 e l'intersezione con la nuova sede stradale della S.P. n° 102/II, progressiva Km. 0+320 circa, con decorrenza dall'01/01/2026 e fino a tutto il 31/03/2026.
- Con istanza del 20/03/2026, protocollo n° RFI.DIN.DISC.PSC\PEC\P\2026\0000358, acquisita al protocollo generale dell'Ente n° 21020 del 23/03/2026, l'Ing. Maurizio Infantino, nella qualità di Responsabile della Direzione Investimenti - Direzione Investimenti Area Sicilia e Calabria - Progetti Sicilia Centrale della R.F.I., Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con sede in Roma, alla Piazza della Croce Rossa n° 1, al fine dell'esecuzione dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Palermo-Catania, nella tratta Bicocca-Catenanuova, ha richiesto l'emissione della Seconda Proroga dell'Ordinanza Numero Generale 162 dell'08/04/2025 e Numero di Servizio 30/2025, emessa ai sensi dell'articolo n° 5, comma 3 e nel rispetto dell'articolo n° 6, comma 4, lettera a) del D. Lgs n° 285/1992, Codice della Strada, per la regolamentazione del traffico veicolare e pedonale, con l'apertura temporanea al transito veicolare e pedonale della nuova sede stradale della S.P. n° 102/II, per la lunghezza di ml. 850,00 circa, ricadente all'esterno del centro abitato del Comune di Paternò, con conseguente chiusura al transito veicolare e pedonale del tratto della S.P. n° 102/II, compreso tra l'intersezione con la S.S. n° 192, progressiva Km. 0+000 e l'intersezione con la nuova sede stradale della S.P. n° 102/II, progressiva Km. 0+320 circa, con decorrenza dall'01/04/2026 e fino a tempo indeterminato.

VERIFICATO che:

- La S.P. n° 102/II, nel tratto interessato dalla presente ordinanza, ricade all'esterno del centro abitato del Comune di Paternò, così delimitato ai sensi dell'articolo n° 4 del D. Lgs n° 285/1992, Codice della Strada.
- Questo Ente, con Decreto del Sindaco Metropolitano n° 283 del 16/12/2021, ha classificato la S.P. n° 102/II, come strada di Tipo "F" strada locale e pertanto le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione, nel rispetto dell'articolo n° 79 del D.P.R. n° 495/1992, Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, saranno rispettivamente di ml. 50,00 e 80,00 salvo per quanto diversamente indicato dalla segnaletica stradale ivi esistente sui luoghi.

ATTESO che:

- ☐ Ai fini della salvaguardia della vita umana e della sicurezza della circolazione stradale, risulta necessario aderire alla richiesta di emissione della Seconda Proroga dell'Ordinanza Numero Generale 162 dell'08/04/2025 e Numero di Servizio 30/2025, per l'apertura temporanea al transito veicolare e pedonale della nuova sede stradale della S.P. n° 102/II, per la lunghezza di ml. 850,00 circa, ricadente all'esterno del centro abitato del Comune di Paternò, con conseguente chiusura al transito veicolare e pedonale del tratto della S.P. n° 102/II, compreso tra

l'intersezione con la S.S. n° 192, progressiva Km. 0+000 e l'intersezione con la nuova sede stradale della S.P. n° 102/II, progressiva Km. 0+320 circa, con esclusione dei residenti e dei titolari delle attività commerciali esistenti, con decorrenza dall'01/04/2026 e fino a tempo indeterminato, per consentire l'esecuzione dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Palermo-Catania, nella tratta Bicocca-Catenanuova, giusta convenzione n° 23/2018.

- In conseguenza di tale ordinanza, risulta necessario collocare adeguata segnaletica temporanea, utile ad informare gli utenti della strada, tale segnaletica temporanea deve essere autorizzata ai sensi del comma 1 dell'articolo n° 30 del D.P.R. n° 495/1992, Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
- Gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti nel tratto di strada in questione debbono essere legittimati da ordinanza motivata emessa ai sensi dell'articolo n° 5, comma 3, del D. Lgs n° 285/1992, Codice della Strada.
- Per il tratto della S. P. n° 102/II, ricadente all'esterno del centro abitato del Comune di Paternò, così delimitato ai sensi dell'articolo n° 4 del D. Lgs. n° 285/1992, Codice della Strada, l'emissione di tale Ordinanza spetta a questo Ente, quale proprietario della strada, nel rispetto dell'articolo n° 6, comma 4, lettera a) del predetto Codice della Strada.

VISTI:

- L'attestazione di conformità dell'opera al progetto, rilasciata dal Direttore dei Lavori in data 12/04/2024.
- Gli articoli n° 5, 6, 21, 37 e dal 38 al 42 del D. Lgs. n° 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni, Codice della Strada.
- Gli articoli dal n° 30 al n° 43 e dal 77 al 177 del D.P.R. n° 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni, Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
- Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 10 Luglio 2002, *"Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo"*, con i criteri di sicurezza di cui al D. I. del 22 Gennaio 2019 (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).

O R D I N A

per i motivi esposti, ai sensi dell'articolo n° 5 comma 3 e nel rispetto dell'articolo n° 6, comma 4, lettere a) del D. Lgs n° 285/1992, Codice della Strada vigente, quanto segue:

- ☐ La Proroga dell'apertura temporanea al transito veicolare e pedonale della nuova sede stradale della S. P. n° 102/II, per la lunghezza di ml. 850,00 circa, ricadente all'esterno del centro abitato del Comune di Paternò.
- ☐ La Proroga della chiusura al transito veicolare e pedonale del tratto della S.P. n° 102/II, compreso tra l'intersezione con la S.S. n° 192, progressiva Km. 0+000 e l'intersezione con la nuova sede stradale della S.P. n° 102/II, progressiva Km. 0+320 circa, con esclusione dei residenti e dei titolari delle attività commerciali esistenti.
- ☐ La presente Seconda Proroga dell'Ordinanza Numero Generale 162 dell'08/04/2025 e Numero di Servizio 30/2025, avrà decorrenza dall'01/04/2026 e fino a tempo indeterminato, per consentire l'esecuzione ed il completamento dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria Palermo-Catania, nella tratta Bicocca-Catenanuova, giusta convenzione n° 23/2018.

Dovrà essere sempre garantito il transito veicolare e pedonale ai residenti, ai titolari delle attività commerciali esistenti ed ai mezzi di soccorso, lungo tutto il tratto della S. P. n° 102/II, nel tratto interessato dalla presente ordinanza.

A tal fine, la R.F.I., Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, dovrà farsi carico della opportuna vigilanza a tutela della pubblica e privata incolumità.

L'esecuzione della presente ordinanza, per la R.F.I., Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, comporterà:

- ☐ La collocazione di idonea e conforme segnaletica stradale.
- ☐ La collocazione nel tratto interessato dai lavori, in maniera appropriata alla situazione di fatto dei luoghi ed alle circostanze specifiche, tutta la segnaletica stradale temporanea, conforme alle norme del Codice della Strada, nonché di tutta la segnaletica di cantiere, conforme alle norme di cui al D. M. Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002, con i criteri di sicurezza di cui al D. I. del 22/01/2019, necessaria a regolare la circolazione pedonale e veicolare e di mantenerla in efficienza per tutta la durata dei lavori stessi.
- ☐ La delimitazione dell'area di cantiere, mediante idonei manufatti che ne impediscono l'ingresso anche pedonale.
- ☐ La eventuale copertura, rimozione o cancellazione della segnaletica stradale permanente, in contrasto con la nuova regolamentazione adottata a garanzia dell'esecuzione dei lavori e suo ripristino a fine dei lavori.
- ☐ Il posizionamento nei tratti stradali delle vie che si approssimano all'area di cantiere, di adeguati segnali di preavviso lavori in corso, limitazioni nonché di indicazione delle deviazioni conseguenti e degli itinerari alternativi per il traffico veicolare.
- ☐ In corrispondenza del tratto stradale interessato dalla presente ordinanza, vigerà il limite massimo di velocità pari a 30 Km./h. ed il divieto di sorpasso.



RFI
R.F.I. - R.F.I. S.p.A.
R.F.I. - R.F.I. S.p.A.

TAUPEA
TAUPEA S.p.A.

salini
improving

ASTALDI

TECH PROJECT

Lombardi



L'Ordinanza verrà resa nota al pubblico mediante l'apposizione della segnaletica sopra richiamata.

Tutta la segnaletica dovrà essere conforme alle relative tabelle e figure degli allegati al Titolo II del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. n° 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni) e sarà di tipo normale, fatta salva la possibilità di deroga prevista all'articolo n° 80 comma 3, sempre del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.

Tutta la segnaletica stradale sarà posta in opera a cura e spese della Direzione Investimenti - Direzione Investimenti Area Sicilia e Calabria - Progetti Sicilia Centrale della R.F.I., Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con sede in Roma, alla Piazza della Croce Rossa n° 1, rappresentata dal Responsabile l'Ing. Maurizio Infantino, sotto la propria responsabilità e sotto la supervisione del Comando di Polizia Municipale territorialmente competente e della Polizia Metropolitana, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e nel D. M. 10 Luglio 2002, con i criteri di sicurezza di cui al D. I. del 22/01/2019, che qui si intendono opportunamente adattate in funzione dell'effettivo stato dei luoghi. Eventuale segnaletica verticale, presente sui luoghi, in contrasto con quella temporanea, dovrà essere opportunamente oscurata.

Il rispetto degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni cui gli utenti della strada devono uniformarsi, verrà verificato dagli Organi di polizia stradale di cui all'articolo n° 12 del D. Lgs n° 285/1992, Codice della Strada ed ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dallo stesso Codice della Strada.

La presente viene trasmessa alla Prefettura di Catania, al Comando Provinciale dei Carabinieri, della Polizia Stradale e della Polizia Metropolitana nonché al Sindaco del Comune di Paternò ed a tutti gli Enti di rito per gli adempimenti di competenza.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, come segue:

- Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notifica.
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di centoventi (120) giorni dalla notifica.

Alla presente verrà data ampia divulgazione mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente, nonché nei consueti modi di diffusione oltre ad essere pubblicata sul sito istituzionale on-line di questo Ente, ai sensi dell'articolo n° 6 della Legge Regionale n° 11 del 26/06/2015.

Per l'adozione del presente atto non sussistono ipotesi, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo n° 6 bis della Legge n° 241/1990 e dell'articolo n° 7 del D.P.R. n° 62/2013.

Istruttore
Maria Grazia Raneri

Il Dirigente del Servizio
GIUSEPPE GALIZIA / ArubaPEC S.p.A.

